



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico**  
Paolo Lacchini, Luca Reina

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Elena Fracassi,  
Carlo Quiri, Luca Reina

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti,  
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,  
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,  
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, C. Corghi,  
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino,  
E. Valcarenghi, L. Vannoni,  
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato  
a questo numero**  
Alessandra Caputo,  
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,  
Chiara Lamoure, Luisa Pieralli

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax.  
0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

**Chiuso per la stampa il 5.11.2024**

# RATIO

## AGRICOLTURA

*Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare*

### Sommario 11/2024

<b>Editoriale</b>	- Attenzione al biogas	3
<b>Notizie in breve</b>		4

### Diritto e fisco

<b>Contratti</b>	- Trust in agricoltura	8
<b>IMU</b>	- Saldo Imu 2024	12
<b>Imposte dirette</b>	- Acconti di novembre	14
	- Interconnessione tardiva nel modello Redditi	16

### Gestione amministrativo-contabile

<b>Adempimenti</b>	- Nuove regole per le attività ricettive agrituristiche	20
	- Servizi del sito dell'Agenzia Entrate	22
<b>Fatturazione</b>	- Vendita online: tipologie di e-commerce	24

### Paghe e contributi

<b>Inps</b>	- Lavoro occasionale in agricoltura	26
-------------	-------------------------------------	----

### Agricoltura e credito

<b>Finanziamenti</b>	- Bando Ismea Generazione Terra - edizione 2024	28
<b>Agevolazioni</b>	- Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane	32

# Focus

Mercati e scenari	- Settore florovivaistico e filiera florovivaistica	36
Quesiti	- Credito 4.0 - Bando ISI Inail	39

# Economia verde

Sostenibilità	- Prodotti che causano la deforestazione	40
---------------	--	----

# Rubriche

Attualità	- Notizie dalle Regioni	42
Scadenario	- Adempimenti mese di novembre 2024	44

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT**  
**Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**  
**Indirizzo Skype: servizioclientiratio**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

***I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.***

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\*Riproduzione vietata\*\*\***

*Informativa privacy*

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy)

**ANES**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA  
PERIODICA SPECIALIZZATA

# TRUST IN AGRICOLTURA

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

L. 9.10.1989, n. 364

L'istituto del trust è uno strumento di sicuro interesse per l'imprenditore agricolo. Permette a quest'ultimo di separare il patrimonio personale da quello aziendale. Inoltre, dà l'opportunità di gestire in maniera unitaria l'intero complesso agricolo aziendale.

### SCHEMA DI SINTESI

#### OGGETTO



- Oltre a poter essere direttamente la proprietà o altri diritti reali su terreni agricoli, possono essere direttamente le quote societarie della società agricola proprietaria del terreno stesso.
- Come nel caso di società immobiliare, la società agricola, le cui quote possono essere oggetto di apporto nel trust, non dovrà subire le interferenze causate dal cambio di compagine sociale ma continuerà a svolgere la propria attività imprenditoriale agricola per il tramite del proprio organo amministrativo.

#### FLESSIBILITÀ



- Il trust è un istituto che ha avuto origine ed ampia applicazione nei Paesi di "common law"; data l'estrema flessibilità e semplicità, il trust può essere utilizzato tanto per necessità di natura familiare (sistema alternativo alla successione o alla donazione), quanto per la circolazione di patrimoni o capitali (*business trust*).

##### Esempio

Negli ultimi anni sta assumendo rilevanza anche il "*pension trust*", con finalità strettamente previdenziali.

##### Esempio di trust finanziario: emissione di obbligazioni



L'emittente (settlor) incarica una società (trustee) di gestire dei titoli in favore degli obbligazionisti (beneficiaries). Il settlor, in tale fattispecie, si impegna a versare al trustee il capitale e gli interessi conformemente agli impegni assunti con l'emissione obbligazionaria.

#### RAPPORTO FIDUCIARIO



- Come già detto, il trust consiste in un rapporto fiduciario con il quale un soggetto (trustee, o fiduciario) gestisce, con gli stessi diritti e poteri di un proprietario, un patrimonio affidatogli da un soggetto (settlor) per uno scopo prestabilito.
- Detto scopo, ovviamente, deve essere lecito e non contrario all'ordine pubblico.

## APPROFONDIMENTI

## SOGGETTI

- Il trust si configura come un rapporto giuridico trilaterale in cui il settlor trasferisce la proprietà dei beni al trustee che li custodisce e li amministra, impegnandosi a trasferirli, a sua volta, ad un beneficiary (o più beneficiaries), individuati dal settlor.
- La struttura del trust è la seguente:
  - .. settlor o costituente;
  - .. trustee o affidatario;
  - .. beneficiary o beneficiario.
- A queste 3 figure principali si affianca un'altra figura meno conosciuta, quella del protector o protettore.

## SETTLOR

- Il settlor è il soggetto che dà vita al trust. Ma, più precisamente, viene considerato settlor il soggetto che:
  - .. istituisce il trust mediante un atto volontario e unilaterale;
  - .. stabilisce nell'atto istitutivo le norme di funzionamento del trust;
  - .. conferisce in trust beni o diritti di sua proprietà, trasferendoli al trustee.
- Il settlor può essere persona giuridica o persona fisica. Con il conferimento perde completamente e definitivamente la proprietà dei beni. Questo sta a significare che egli non è più proprietario né direttamente né indirettamente del patrimonio conferito.
- La necessità nella pratica di dimostrare chiaramente l'effettivo distacco del settlor dai beni conferiti nel trust rappresenta una condizione essenziale al fine di evitare contestazioni da parte dei terzi.
- Il settlor è comunque in grado di esprimere nell'atto istitutivo le linee guida che dovranno essere seguite dal trustee sia per la gestione dei beni, sia nei confronti dei beneficiari.

## TRUSTEE

- Il trustee è la figura cardine dell'istituto. È il soggetto designato dal disponente, dal giudice nei casi previsti dalla legge o, in altre ipotesi, dai beneficiari, cui viene trasferito il bene o, meglio, il diritto sul bene o sui beni con l'obbligo di amministrarli e gestirli per i beneficiari.
- I poteri attribuibili al trust sono:
  - .. acquisire, ritenere e disporre dei beni;
  - .. gestire il fondo in tutta una gamma di investimenti di qualsiasi genere, in qualsiasi parte del mondo;
  - .. disporre di conti bancari e trasferire i relativi fondi;
  - .. disporre di proprietà fondiarie;
  - .. disporre di proprietà non fondiarie;
  - .. permettere l'uso o l'occupazione di beni;
  - .. contrarre prestiti;
  - .. dare garanzie per i debiti dei beneficiari;
  - .. trattare polizze sulla vita;
  - .. assicurare beni;
  - .. assegnare beni ad un beneficiario;
  - .. delegare;
  - .. costituire società;
  - .. sottoscrivere azioni;
  - .. trasferire proprietà in contropartita di azioni;
  - .. liquidare società o variare diritti azionari;
  - .. erogare compensi ai trustee o ai protector;
  - .. effettuare operazioni con altri trusts;
  - .. avvalersi dell'appoggio di consulenti qualificati;
  - .. assicurare tutela ai diritti dei beneficiari minori di età;
  - .. pagare tasse, imposte e tributi;
  - .. concedere o accettare indennizzi;
  - .. nominare nuovi trustee;
  - .. rinunciare ad alcuni poteri o tutti i poteri discrezionali conferiti.
- Infine è opportuno specificare che i beni oggetto del trust costituiscono una massa distinta dal patrimonio personale del trustee. Essi non rientrano nel suo attivo ereditario, né possono essere pretesi dai suoi creditori personali.

## BENEFICIARIO

- Beneficiario è il soggetto che, in sede di costituzione del trust o in una fase successiva, è stato indicato come il destinatario dei beni e dei redditi prodotti.
- Può essere beneficiario di un trust:
  - .. una persona fisica;
  - .. una persona giuridica;
  - .. enti di varia natura;
  - .. altri trust.

## CONTRATTI

## Diritto e fisco

## PROTECTOR

- Il protector è quel soggetto al quale il settlor, nell'atto istitutivo, può conferire una serie di poteri e di prerogative nei confronti del trustee e del loro operato.
- Di norma il protector è una persona legata al disponente da sentimenti di amicizia e stima, al quale egli delega il compito di indirizzare e controllare l'operato del trustee.
- Al protector vengono attribuiti i seguenti poteri:
  - .. vigilare sulla gestione;
  - .. nominare e revocare il trustee;
  - .. modificare la lista dei beneficiari;
  - .. nominare altri protector.

## ATTO ISTITUTIVO

- L'atto istitutivo del trust ha natura di atto unilaterale. Infatti, l'art. 3 Convenzione dell'Aja sancisce che il trust può essere costituito solo volontariamente, non essendo in alcun modo ammissibile un trust coattivo. L'atto di trasferimento dei beni dal disponente al trustee può essere contemporaneo all'atto istitutivo del trust, ovvero può realizzarsi anche in un momento successivo.
- L'art. 6 Convenzione impone che ogni atto istitutivo del trust, predisposto in uno Stato che abbia ratificato la Convenzione stessa, deve "prevedere un espresso richiamo ad una legge regolatrice", cioè alla legge di uno Stato cui la disciplina del trust dovrà conformarsi. L'adesione alla legge di uno Stato è rimessa alla piena discrezionalità del settlor.
- Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja si impegnano al reciproco riconoscimento dei trusts ed alla loro applicazione, con il solo limite delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle fattispecie indicate all'art. 15 Convenzione.

## FORMA DELL'ATTO ISTITUTIVO

- L'atto istitutivo del trust deve essere redatto per iscritto ad probationem. L'art. 3 Convenzione dell'Aja dispone che "la Convenzione si applica solo ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto".
- Per quanto riguarda, poi, il conferimento dei beni, in Italia occorre sottostare alle norme in materia di trasferimento di beni immobili e di beni mobili registrati.
- Al riguardo, occorre precisare che tale trasferimento non deriva da contratto di vendita, poiché manca il corrispettivo, né da donazione, poiché difetta l'elemento della liberalità; la dottrina ritiene che deve essere inteso quale atto di adempimento di un'obbligazione assunta dal settlor verso il trustee al momento della costituzione del trust.

## MODI DI CESSAZIONE

- I casi di cessazione del trust sono i seguenti:
  - .. estinzione naturale, quando i beni conferiti al trustee vengono trasferiti ai beneficiari;
  - .. estinzione del trust quando il settlor non reputa più conveniente od opportuno tenerlo ancora in vita;
  - .. estinzione del trust quando sia contrario a norme di ordine pubblico, ovvero superi i limiti indicati all'art. 15 Convenzione dell'Aja.

## ELEMENTI DI MAGGIORE RILEVANZA

- Sono elementi di maggiore rilevanza del trust:
  - .. l'obbligo del trustee di amministrare i beni secondo le direttive stabilite dal settlor (a tal proposito è possibile ritenere che l'amministrazione deve essere condotta con la comune diligenza, o, con espressione codicistica, con la diligenza del buon padre di famiglia);
  - .. il divieto per i terzi creditori del settlor di aggredire i beni del trust trasferiti al trustee, poiché tali beni sono sottoposti ad un vincolo di destinazione e ad un vincolo di separazione (i beni, per precisa finalità, sono trasferiti al trustee, ma restano assolutamente distinti tanto dal patrimonio del settlor, quanto dal patrimonio personale del trustee);
  - .. il divieto per il trustee di non confondere i suoi beni personali con quelli del trust; il diritto, per il settlor, di riservarsi taluni diritti, limitando così il potere d'azione sui beni da parte del trustee.
- Fino a quando non sia disposto il trasferimento dei beni del trust dal trustee al beneficiario, costui non può vantare alcun diritto di proprietà su detti beni, ma resta titolare di una semplice aspettativa.
- A sua volta, il trustee che, volontariamente o meno, amministra in maniera non accorta i beni del trust, è tenuto a risarcire i danni, subiti e subendi, ai beneficiari (tuttavia è possibile prevedere clausole che esoneri il trustee a risarcire danni provocati da suoi comportamenti non dolosi).
- Non è infrequente che il settlor nomini un protector che vigili sull'operato del trustee. Detto protector può anche essere investito di taluni poteri di intervento rispetto ad alcuni atti, commissivi od omissivi, del trustee.

# VENDITA ONLINE: TIPOLOGIE DI E-COMMERCE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*D.Lgs. 18.05.2001 n. 228*

Sulla base della normativa vigente gli imprenditori agricoli possono esercitare la vendita al dettaglio dei propri prodotti anche mediante il commercio elettronico. Dal momento che il mercato, secondo recenti statistiche, si è dimostrato fortemente recettivo alla vendita online di prodotti agricoli, specialmente per quanto riguarda il settore viticolo e i prodotti biologici, può essere utile per gli imprenditori conoscere le varie tipologie di siti internet finalizzati a promuovere sul web le proprie produzioni: ci sono siti e-commerce, che consentono la vendita dei prodotti agricoli attraverso di essi, e siti vetrina, che consentono solo di presentare l'azienda e relative produzioni, senza la possibilità di commercializzazione. I siti possono essere di proprietà di una singola azienda agricola oppure far capo ad associazioni di produttori, o ad aziende digitali, e consentire di ospitare una pluralità di aziende agricole. I siti che consentono la vendita richiedono degli adempimenti amministrativi, ma, rispetto a quelli vetrina, danno la possibilità di conseguire un maggior incremento delle vendite.

## SCHEMA DI SINTESI

### MODELLI DI VENDITA ONLINE

- Le imprese agricole possono vendere direttamente i propri prodotti anche attraverso il commercio online.
- Per realizzare l'e-commerce si possono utilizzare diverse tipologie di siti internet, quali:
  - .. **siti di proprietà di una singola azienda** agricola;
  - .. **siti multivendor** specializzati nel settore primario, che danno la possibilità di commercializzare i prodotti di una pluralità di aziende agricole;
  - .. **marketplace generalisti**, attraverso i quali si possono vendere prodotti appartenenti a svariati settori merceologici, compresi quelli agricoli.

### SITI CON SINGOLI PROPRIETARI

- Essendo di proprietà di una singola impresa danno la possibilità di ricollegare immediatamente i prodotti venduti all'azienda produttrice, accrescendone la visibilità.
- Possono rappresentare un ottimo veicolo per:
  - .. incrementare le quantità vendute;
  - .. rendere l'impresa indipendente dagli intermediari commerciali.

Richiedono investimenti di tempo e denaro per essere creati, curati nella comunicazione e continuamente aggiornati.

### SITI MULTIVENDOR

- Sono delle piattaforme specializzate nella vendita di prodotti agricoli che possono far capo a consorzi o associazioni di produttori.
- Essendo però accessibili a una pluralità di aziende agricole possono creare maggiore confusione nella identificazione dei prodotti e nella visibilità dell'impresa.

Richiedono minori investimenti di tempo e denaro rispetto ai siti di singoli proprietari.

### MARKETPLACE

- Si tratta di piattaforme gestite da grandi player, spesso internazionali.
- Non sono specializzate nella vendita di prodotti agricoli.
- La loro notorietà può consentire all'impresa il raggiungimento di un numero elevato di consumatori con conseguente incremento delle vendite.

Le commissioni da corrispondere possono però essere molto elevate.

## APPROFONDIMENTI

## SITI PER LA VENDITA

- Le principali tipologie di siti internet attraverso i quali è possibile procedere alla vendita dei prodotti agricoli sono ravvisabili nelle seguenti:
  - .. siti di proprietà di una singola azienda agricola;
  - .. siti multivendor, che possono far capo a consorzi o associazioni di agricoltori, attraverso i quali una pluralità di imprese agricole può procedere alla vendita dei propri prodotti;
  - .. marketplace di web company digitali, che consentono a qualunque venditore e, quindi, anche all'imprenditore agricolo, di mettere in vendita i propri prodotti.

SITO E-COMMERCE  
DI UNA SINGOLA  
AZIENDA AGRICOLA

- È un sito internet di proprietà di una singola impresa agricola che:
  - .. consente la vendita diretta dei prodotti online attraverso il carrello con sistema checkout;
  - .. prevede svariati sistemi di pagamento (Paypal, carte prepagate, bonifico, pagamento alla consegna, etc.).
- La vendita diretta mediante e-commerce può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione (SCIA) al Comune del luogo dove ha la sede l'azienda di produzione.
- Un buon piazzamento di prodotti attraverso la vendita diretta online:
  - .. rende l'imprenditore agricolo indipendente dagli altri canali di vendita tradizionali e dagli intermediari commerciali, aumentando la marginalità delle vendite;
  - .. può incrementare anche in modo consistente le quantità vendute.
- Il sito e-commerce di un singolo proprietario richiede tuttavia investimenti non indifferenti sia in tempo che in denaro.
- Occorre infatti approntare una strategia digitale finalizzata a:
  - .. far emergere il proprio brand dalla massa dei prodotti agricoli;
  - .. rendere unici ed esclusivi i propri prodotti.
- In particolare, per incontrare e soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario curare e dedicare molta attenzione a:
  - .. comunicazione;
  - .. assistenza all'acquisto;
  - .. cura delle informazioni;
  - .. creazione di offerte personalizzate.

## SITI MULTIVENDOR

- Sono delle piattaforme di settore, esclusivamente dedicate alla vendita di prodotti agricoli in quanto sono di proprietà o di consorzi o di associazioni di agricoltori.
- Per commercializzare le produzioni attraverso questi siti occorre:
  - .. iscriversi;
  - .. caricare i propri prodotti;
  - .. indicare le caratteristiche dei prodotti, quali il peso lordo, il prezzo di vendita, le eventuali certificazioni BIO, DOP, DOCG, la quantità minima acquistabile.
- Sono in genere previste commissioni solo per l'incasso.
- Lo svantaggio di questa tipologia di siti è rappresentato dal fatto che su di essi sono presenti una pluralità di imprese agricole ed esiste quindi il rischio di confondersi e di perdere la propria identità.

MARKETPLACE  
DIGITALI

- Queste piattaforme vengono gestite da grandi player internazionali; non sono specializzate nella vendita di prodotti agricoli in quanto consentono la commercializzazione di prodotti appartenenti alle più svariate categorie.
- Alcune di queste piattaforme, pur essendo a vocazione "generalista", prevedono al loro interno dei segmenti tematici che possono essere dedicati anche al settore primario.
- Il vantaggio di questi siti è rappresentato dalla grande notorietà e spesso dalla conseguente fiducia dei consumatori. Essere presenti su piattaforme di questo tipo può rappresentare quindi per un'impresa agricola la possibilità di raggiungere facilmente i potenziali consumatori e commercializzare quindi consistenti quantità di prodotti.
- Lo svantaggio principale di questa tipologia di piattaforme è rappresentato dalle commissioni piuttosto elevate che vengono trattenute sulle transazioni effettuate; si tratta evidentemente di un onere da pagare per sfruttare la loro ampia visibilità.

## SITI VETRINA

- È una delle forme di siti internet che, grazie alla sua semplicità e all'assenza di adempimenti amministrativi, presenta la maggior diffusione.
- Tuttavia, si tratta di una tipologia che consente all'azienda agricola solo di presentare i propri prodotti e le proprie caratteristiche, senza alcuna possibilità di commercializzazione.